

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » OSSERVATORIO n.4 2005

OSSERVATORIO n.4 2005

BILANCIO DI PREVISIONE

Termine per l'approvazione

**1. E' fissata al 31 dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo.
(art. 151, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

1.1. Il termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

**2. Il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2004 è prorogato al 31 marzo 2005.
(art.1, c.1, D.L. 30 dicembre 2004, n.314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n.26).**

**3. Sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale all'Irpef, sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate.
(art. 53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).**

3.1. Anche se adottati successivamente al 1° gennaio, i regolamenti hanno, comunque, effetto dall'inizio dell'anno.

Scioglimento dei consigli

**1. Qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio 2005 alla scadenza del 31 marzo 2005, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
(art.1, c.1 bis, D.L. 30 dicembre 2004, n.314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n.26).**

1.1. Con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario.

1.2. Qualora la giunta abbia approvato lo schema di bilancio 2005 e, il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione consiliare.

1.3. Decorso il termine assegnato dal prefetto, all'approvazione del bilancio 2005 provvede un commissario nominato dal prefetto medesimo ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

1.4. La procedura per l'approvazione del bilancio e per lo scioglimento del consiglio disciplinata come ai punti precedenti, è limitata ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2005.

1.5. L'intervento del prefetto e la nomina dei commissari in sostituzione della giunta, prima, e del consiglio, poi, è condizionata alla mancanza di diversa modalità di surroga degli organi inadempienti prevista dallo statuto dell'ente.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Ambito soggettivo

1. Sono soggetti al patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007:

- le province;
 - i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - le comunità isolate con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
- (art. 1, c. 21, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Restano, pertanto, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione:

- i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
- le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- i consorzi di enti locali.

2. Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art.156 del TUEL, ossia quello della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT e, cioè, per il 2005, quella al 31 dicembre 2003.
(lett. G. 2.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

3. Alle finalità del patto di stabilità interno provvedono le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli enti locali dei rispettivi territori.
(art.1, c.39, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. Qualora non vi provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si applica la disciplina nazionale.

3.2. Se le regole del patto sono definite dalle Autonomie speciali, a queste devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori.

4. Gli enti di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con la media del triennio 2001-2003, in quanto non erano operanti, sono esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno sino a quando non sia disponibile la base di calcolo.
(art.1, c.36, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4.1. Per interpretazione dinamica della norma, avrebbero dovuto essere considerati quali enti con popolazione inferiore a quella minima e, pertanto, esclusi dall'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno 2005, gli enti di nuova istituzione negli anni dal 2002.

4.2. Con circolare del ministero dell'economia e finanze 8 febbraio 2005, n.4, invece, è stato ritenuto che anche gli enti costituiti dal 2002 al 2004 sono soggetti alle regole del patto per l'anno 2005 e che gli enti costituiti nel 2005 lo sono a decorrere dal 2006.
(in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

L'obiettivo di cassa e di competenza 2005 e successivi

1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché per le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'obiettivo 2005-2007 è determinato esclusivamente sul complesso delle spese calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.

(art.1, c.21, 22 e 24, legge 30 dicembre 2004, n.311)

2. Per l'anno 2005, il complesso delle spese non può superare la corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, maggiorata di una percentuale che può essere del 10% oppure dell'11,50%.

(art. 1, c. 22, legge 30 dicembre 2004, n.311)

2.1. L'incremento percentuale è del 10%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta superiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.2. L'incremento percentuale è dell'11,50%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta inferiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.3. Per le comunità isolate e per le unioni di comuni, l'incremento è dell'11,50%.

2.4. La spesa media pro-capite per classi di enti, con la quale raffrontare la media pro-capite di ciascun ente, è la seguente:

a) euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

b) euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

c) euro 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;

d) euro 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;

e) euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;

f) euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;

g) euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;

h) euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;

i) euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;

j) euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;

k) euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;

l) euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;

m) euro 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;

n) euro 73,68 per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
(D.M. 26 gennaio 2005, in G.U. n.31 dell'8 febbraio 2005).

2.5. La popolazione da prendere in considerazione per il calcolo della media pro-capite è quella media residente al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003.

3. Per l'anno 2005 l'ammontare massimo delle spese sostenibili dagli enti istituiti fino al 2001, per la competenza e per la cassa, è la risultante del seguente calcolo sui dati medi ripresi dai conti del bilancio 2001, 2002 e 2003, rispettivamente, alla colonna degli impegni sulla competenza ed a quella del totale dei pagamenti sulla competenza e sui residui:

+ Spesa corrente (Titolo I)

- Spese di personale

- Spese connesse ad interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile

- Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche

- Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza

- Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza

+ Spesa in conto capitale (Titolo II)

- Spese per acquisizione di partecipazioni azionarie ed altre attività finanziarie

- Spese per conferimenti di capitale

- Spese per concessione di crediti

- Spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche

- Spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza

- Spese per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri che dichiarano lo stato di emergenza

- Spese derivanti da cofinanziamenti dell'unione europea, compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'ente

= Spesa complessiva soggetta al contenimento

+ % di incremento (10 oppure 11,50, come specificato al punto 2.)

= Spesa complessiva sostenibile nel 2005

(art. 1, c. 24 e 25, legge 30 dicembre 2004, n.311)

3.1. Le spese da escludere dal complesso, come individuate al punto 3), sono, in particolare:

- per le spese di personale, oltre alle retribuzioni lorde per trattamento fisso e accessorio corrisposte al personale in servizio a tempo determinato e indeterminato o con contratto di formazione lavoro (intervento di bilancio 01), anche gli emolumenti arretrati (int. 01 oppure 08), gli oneri riflessi (int. 01), l'IRAP (int. 07), gli assegni per il nucleo familiare e l'equo indennizzo (int. 01), ed i buoni pasto (int. 02, oppure 03);

- le spese per i minori dati in affidamento con decreto dell'autorità giudiziaria presso istituti, comunità alloggio o famiglie;

- le spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche destinati agli enti di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2005 non aventi titolo di corrispettivi di servizi;

- le spese per acquisizioni di titoli (int. 05, voce economica 63);

(lett. B.3., circolare ministero economia e finanze 8 febbraio 2005, n.4).

3.2. Sono, altresì, da escludere dai vincoli del contenimento le spese sostenute per la corresponsione alle aziende di trasporto pubblico locale degli importi necessari alla copertura del rinnovo del

primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, nella misura pari alle assegnazioni statali a fronte.

(art.1, c.3, D.L. 21 febbraio 2005, n.16).

3.3. Poiché nel calcolo dell'ammontare massimo delle spese sostenibili nel 2005 rientra anche la quota di competenza sia dell'ente capofila che degli altri enti beneficiari di servizi gestiti dall'ente capofila, per questi ultimi la spesa media del triennio 2001-2003 deve essere aumentata della quota convenzionalmente posta a carico di ciascuno nel triennio.

3.4. Per l'anno 2005 l'ammontare massimo delle spese sostenibili dagli Enti istituiti dal 2002 o dal 2003, per la competenza e per la cassa, è costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2003 incrementata del 4,8%.

3.5. Per l'anno 2005 l'ammontare massimo delle spese sostenibili dagli Enti istituiti nel 2004, per la competenza e per la cassa, è costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2004 incrementata del 2%.

4. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili, determinato come al precedente punto 3, deve essere raffrontato in modo omogeneo con i dati di competenza e di cassa del 2005, sui quali risultano, pertanto, ininfluenti tutte le tipologie di spese correnti e in conto capitale calcolate in decurtazione ai fini della media 2001-2003.

4.1. Il limite massimo degli impegni assumibili e dei pagamenti eseguibili calcolato sul complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale rende ininfluenza il risultato settorializzato per ciascuno dei due comparti, dovendosi conseguire un obiettivo unitario.

**4.2. Il superamento del predetto ammontare massimo di spesa sostenibile è consentito soltanto per le spese in conto capitale finanziate da alienazioni di beni mobili o immobili, da erogazioni a titolo gratuito versate da soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche e dalle liberalità, ossia da donazioni, eredità e lasciti, nei limiti delle correlate entrate accertate, per il limite sugli impegni, ed introitate, per il limite sui pagamenti.
(art. 1, c. 26, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**4.3. Per gli enti capofila di servizi comuni, la spesa sostenuta nel 2005 deve essere ridotta della quota di spese di competenza degli altri enti fruitori dei servizi.
(lett. G.3., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4)**

4.4. Per gli enti beneficiari di servizi gestiti da ente capofila, la spesa sostenuta nel 2005 deve essere incrementata convenzionalmente della quota di spesa sostenuta dell'ente capofila, di propria competenza.

**5. Per l'anno 2006, l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari quello determinato come al punto 3 per l'anno 2005, incrementato del 2%.
(art. 1, c. 22, lett. b, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

5.1. Ai fini della determinazione dell'obiettivo 2006, non è, però, più applicabile la decurtazione

dalle spese in conto capitale di quelle derivanti da cofinanziamenti dell'unione europea, compresa la quota di parte nazionale, anche a carico dell'ente, per cui deve essere rideterminata la spesa media del triennio 2001-2003 e l'obiettivo programmatico 2005.

5.2. Per gli Enti costituiti nel 2005, l'ammontare massimo delle spese sostenibili nel 2006, per la competenza e per la cassa, è pari alla spesa sostenuta nel 2005 incrementata del 2% .
(lett. G.3., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

6. Per l'anno 2007, l'ammontare massimo delle spese sostenibili, per la competenza e per la cassa, è pari a quello per l'anno 2006, incrementato del 2% .

7. È possibile la fruizione, per le spese in conto capitale che eccedono il limite massimo dei pagamenti, di anticipazioni su un apposito fondo istituito presso la Cassa dd.pp., con interessi a carico dello Stato.

(art. 1, c. 27, legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art.1 bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, n.314, dalla legge di convenzione 1 marzo 2005, n.26).

7.1. La restituzione delle eventuali anticipazioni deve avvenire entro il 31 dicembre 2006.

7.2. Le condizioni per la fruizione delle anticipazioni sul fondo sono condizionate:

- alle indicazioni e priorità fissate dal Cipe;
- alla comunicazione, entro il 30 aprile 2005, al Cipe e alla Cassa dd.pp. delle spese che eccederebbero il limite massimo dei pagamenti, dei progetti cui si riferiscono, delle scadenze di pagamento e delle coordinate dei soggetti beneficiari;
- alla disponibilità sul fondo, dotato di 250 milioni di euro.

7.3. Le anticipazioni della Cassa dd.pp. sono corrisposte direttamente ai soggetti beneficiari, secondo le indicazioni e le priorità fissate dal Cipe.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi

1. Agli enti obbligati al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità per gli anni 2005- 2007 e che non abbiano contenuto l'ammontare complessivo degli impegni sulla competenza e l'ammontare complessivo dei pagamenti sulla competenza e sui residui, in ciascun anno e per entrambi gli obiettivi, entro il limite massimo delle spese sostenibili, è imposto, per l'anno successivo:

- a) il contenimento della spesa, in termini di competenza, per acquisto di beni e servizi in misura non superiore a quella dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto;
- b) il blocco delle assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- c) il blocco dell'indebitamento per investimenti.

(art. 1, c. 33, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. Il sistema sanzionatorio si applica sia, a decorrere dal 2006, per gli enti locali che non avranno rispettato il limite massimo di spesa sostenibile 2005, e sia, per l'anno 2005, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno raggiunto l'obiettivo del saldo programmatico di cassa e/o di competenza 2004.

saldo programmato di cassa e di competenza 2007
(art. 1, c. 34, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.2. Il sistema sanzionatorio si applica per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.

2. Il limite di spesa per acquisto di beni e servizi deve intendersi riferito sia alle spese identificate dagli interventi 02 e 03 di bilancio e sia alle spese per utilizzo di beni di terzi di cui all'intervento 04 di bilancio.

(lett. C.1, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

2.1. Per gli enti che siano sempre risultati inadempienti rispetto agli obiettivi del patto, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nel penultimo anno precedente ridotta del 10% (anno 2003, per il 2005) (art. 1, c. 33, lett.a, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.2. Per gli enti soggetti al patto, per la prima volta, dall'anno 2005, il contenimento della spesa per acquisto di beni e servizi è commisurato al livello di quella sostenuta nell'anno 2003.

3. Il divieto di procedere ad assunzioni di personale riguarda:

- le procedure di mobilità (c. 47);
- il personale a tempo indeterminato derivante da procedure concorsuali pubbliche (c. 33);
- le figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità (c.98);
- le categorie protette (c. 98);
- il personale a tempo determinato (c.116);
- il personale con convenzione (c. 116);
- i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.116).

4. Per la concessione di mutui, per le aperture di credito o per l'emissione di prestiti obbligazionari, deve essere rilasciata all'istituto finanziatore o all'intermediario finanziario, da parte degli enti soggetti alla disciplina del patto di stabilità interno, apposita attestazione da cui risulti l'avvenuto conseguimento degli obiettivi per l'anno precedente. (art. 1, c. 35 e 36, legge 30 dicembre 2004, n.311).

4.1. In mancanza dell'attestazione non può procedersi all'operazione di indebitamento.

4.2. Non rientrano nel divieto di indebitamento le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività.

(lett. C.3, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

Il monitoraggio e le verifiche

1. Per il triennio 2005-2007, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero

trimestralmente, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa della spesa. (art.1, c.30, legge 30 dicembre 2004, n.311).

1.1. I prospetti contenenti le informazioni per l'anno 2005 saranno definiti con D.M. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, e qualora non dovesse essere emanato entro il 31 marzo 2005, non deve essere trasmessa l'informazione relativa al 1° monitoraggio trimestrale 2005.

(lett. F, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

1.2. A decorrere dal 5 ottobre 2004, i dati relativi al monitoraggio trimestrale per ciascuna sezione dei modelli, cassa e competenza, devono essere classificati in "provvisori" oppure "definitivi". (informativa sul monitoraggio del patto di stabilità interno, ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, 1 ottobre 2004, n.8).

1.3. I dati qualificati provvisori possono essere soggetti a revisione; quelli definitivi non possono più essere oggetto di modifica né di cancellazione.

1.4. Le informazioni trimestrali devono essere fornite anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI. (art.1, c.37, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2. Le informazioni annuali 2004 trasmesse entro il mese di gennaio 2005 sulla base dei dati di pre-consuntivo, devono essere modificate, riprodotte sui modelli di monitoraggio 2004 e ritrasmesse con i dati definitivi rilevati dal rendiconto 2004, qualora questi ultimi dovessero differenziarsi da quelli di pre-consuntivo.

(lett. F.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

3. Con decreto ministeriale da emanarsi, saranno stabiliti tempi, modalità e protocollo di Comunicazione per la trasmissione telematica alla sezione enti locali della Corte dei conti dei dati relativi al patto di stabilità interno.

(art.227, c.6, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267; art. 2, D.M. 24 giugno 2004).

4. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, ossia entro la data di deliberazione del bilancio 2005, una previsione solo in termini di cassa, coerente con l'obiettivo annuale.

(art.1, c. 31, legge 30 dicembre 2004, n.311; lett. E.2., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

4.1. La previsione cumulata di cassa deve essere articolata per trimestri e costituisce obiettivo periodico da rispettare.

4.2. La previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri, redatta su modello allegato alla circolare del ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4, previa valutazione di coerenza dell'organo di revisione, deve essere comunicata dalle province e dai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge. P.A. – Ufficio II – utilizzando il sistema web, e dai comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per

compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. I termini per la comunicazione sono determinati entro 15 giorni dal termine fissato per la deliberazione del bilancio.

4.3. Nel corso dell'esercizio gli enti possono rettificare i propri obiettivi trimestrali e ritrasmetterli come al punto precedente.

(lett. E.1., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

4.4. Le comunicazioni devono essere trasmesse anche alle rispettive Associazioni (ANCI, UNCEM, UPI).

(art. 1, c.37, legge 30 dicembre 2004, n.311).

5. Alla verifica del rispetto dell'obiettivo periodico e della sua coerenza con l'obiettivo annuale è obbligato il collegio dei revisori, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento.

5.1. Se l'obiettivo trimestrale non è rispettato, l'Ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.

5.2. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, il collegio dei revisori, oltre che all'ente, deve darne comunicazione al dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, utilizzando il sistema web direttamente o d'intesa con l'Ente, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, o alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio, per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti.

6. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono predisporre, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale, coerente con l'obiettivo annuale.

(art. 1, c. 31, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6.1. La previsione di cassa cumulata e articolata per semestre deve essere verificata dal revisore dei conti dell'ente e comunicata alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

6.2. La comunicazione deve essere trasmessa anche alle rispettive associazioni (ANCI e UNCEM)
(art. 1, c. 37, legge 30 dicembre 2004, n.311).

6.3. Se l'obiettivo semestrale non è rispettato, l'ente è tenuto a riassorbire lo scostamento intervenendo sui pagamenti al fine di garantire il rientro.

7. L'organo di revisione, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, verifica il rispetto degli obiettivi annuali e, in caso di mancato raggiungimento, ne dà comunicazione al ministero interno sulla base di un modello e con le modalità che saranno stabilite con D.M.

(art.1, c.32, legge 30 dicembre 2004, n.311).

7.1. Per la verifica degli obiettivi non è necessaria l'approvazione formale del rendiconto dell'anno di riferimento, in quanto le risultanze possono essere determinate con riferimento alle scritture di bilancio.

(lett. B., circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

7.2. Il termine ultimo per la verifica, da parte dell'organo di revisione, degli obiettivi programmatici di competenza e di cassa è conseguente a quello di approvazione del rendiconto.

di competenza e di cassa e conseguente a quello di approvazione del rendiconto.
(lett. B.1., circolare ministero economia e finanze, 3 febbraio 2004, n.5).

7.3. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti dell'organo di revisione.

**7.4. La comunicazione deve essere trasmessa anche all'ANCI, all' UNCEM e all'UPI.
(art.1, c.37, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

8. L'ente capofila di servizi gestiti in comune è tenuto a presentare entro il mese di febbraio 2006 al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati:

- la disposizione di individuazione di ente capofila per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;
 - il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
 - gli impegni ed i pagamenti per la parte che si riflette effettivamente sul proprio patto di stabilità e per la parte che si riferisce agli altri enti.
- (lett. G.3, circolare ministero economia e finanze, 8 febbraio 2005, n.4).

8.1. Gli enti beneficiari dei servizi gestiti da un altro ente capofila sono tenuti a presentare entro il mese di febbraio 2006 al ministero economia e finanze, dipartimento ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. – ufficio II, una attestazione sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario in cui siano evidenziati gli impegni ed i pagamenti per la quota convenzionalmente posta a carico del proprio patto di stabilità interno.

8.2. La medesima procedura di cui ai precedenti punti 8. e 8.1. è applicabile per il patto di stabilità interno per gli anni 2006 e 2007.

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Esercizio provvisorio

1. Fino alla data di deliberazione del bilancio di previsione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2005, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

(art. 163, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art.1 c.1, D.L. 30 dicembre 2004, n.314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n.26).

1.1. L'esercizio provvisorio, fino alla data di deliberazione del bilancio, deve intendersi automaticamente autorizzato, senza alcuna previa deliberazione consiliare.

2. La deliberazione consiliare di ricorso all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio 2005 deliberato potrà essere adottata a seguito della deliberazione dello stesso nelle more dell'esecutività del bilancio.

(art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Scioglimento dei consigli

1. Gli statuti degli enti locali devono disciplinare le modalità di nomina del commissario chiamato a predisporre d'ufficio lo schema di bilancio, qualora la giunta non vi abbia provveduto, per sottoporlo al consiglio ed a sostituirsi a quest'ultimo, per approvare il bilancio, qualora non vi provveda non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza prescritta per l'adempimento.

(art.1, c.3, D.L. 22 febbraio n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75; circolare Ministero interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, 27 aprile 2002, n.5/2002 U.R.A.E.L.).

1.1. Della nomina del commissario per l'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio inadempiente deve essere data comunicazione al Prefetto, affinché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio a termini dell'art.141 del TUEL.

1.2. Qualora lo statuto dell'ente non disciplini le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, alla predetta nomina, anche nell'anno 2005, provvede il Prefetto, così come nei precedenti anni 2002, 2003 e 2004.

(art.1, c.1 bis, D.L. 30 dicembre 2004, n.314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n.26).

1.3. La procedura dell'intervento sostitutivo prevede che:

a) qualora la giunta non abbia provveduto ad approvare lo schema di bilancio entro la scadenza del termine prescritto, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio;

b) con lettera notificata ai singoli consiglieri, il prefetto assegna al consiglio un termine per l'approvazione del bilancio predisposto dal commissario;

c) qualora, invece, la giunta abbia approvato lo schema di bilancio e alla scadenza del termine prescritto il consiglio non abbia ancora provveduto all'approvazione, il prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, assegna un termine per l'approvazione consiliare.

d) decorso il termine assegnato nei casi precedenti, all'approvazione del bilancio provvede il commissario nominato dal prefetto ed ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio.

(art.1, c.2, D.L. 22 febbraio 2002, n.13, convertito dalla legge 24 aprile 2002, n.75).

2. Analoga procedura di intervento sostitutivo di cui al punto 1. è prevista anche nell'ipotesi di scioglimento del consiglio per mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio.

(art.1, c.1 bis, D.L. 30 dicembre 2004, n.314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n.26).

Federalismo fiscale

3. Entro il 30 aprile 2005 il governo approva le proposte normative per adeguare le disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui al D.Lgs. 56/2000 ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione.
(art.4, D.L. 30 dicembre 2004, n.314, nel testo della conversione in legge 1 marzo 2005, n.26).

Processo normativo e obblighi comunitari

1. I presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali possono chiedere di partecipare alle riunioni del comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) quando si trattano questioni che interessano gli ambiti di competenza degli enti locali.
(art.1, c.2, legge 4 febbraio 2005, n.11).

1.1. Gli enti locali partecipano, tramite la Conferenza Stato-città e le loro associazioni rappresentative, alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari qualora riguardino questioni di interesse o che investano la competenza degli enti locali.
(art.6).

1.2. Una sessione speciale della Conferenza Stato-città è convocata, almeno una volta l'anno, per la trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.
(art.18).

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. I trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2005, la nota metodologica del riparto ad ogni singolo ente ed i conguagli attinenti l'addizionale sui consumi di energia elettrica, sono visualizzabili sul sito www.interno.it.
(circolare telegrafica, ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 febbraio 2005, n. F.L. 3/2005).

2. Un fondo di 201,5 milioni di euro per l'anno 2005, di 176,5 milioni di euro per l'anno 2006 e di 170,5 milioni di euro per l'anno 2007 è destinato agli enti locali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali.
(art.1, c.28 e 29. legge 30 dicembre 2004, n.311, nel testo modificato dall'art. 1 ter, c.1 e 2, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, n.314, dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n.26).

2.1. Gli interventi da finanziare e gli enti destinatari dei contributi sono individuati, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, con decreto del ministero dell'economia e finanze da emanare entro il 1° aprile 2005.

2.2. Con il medesimo D.M. è approvato schema di attestazione per l'erogazione del trasferimento, da trasmettere al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre di ciascun anno.

2.3. I contributi che alla data del 31 agosto di ciascun anno non risultino impegnati, sono revocati.

Imposta comunale sugli immobili (Ici)

1. Sono rinviati al 31 dicembre 2005 i termini per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta scadenti al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive. (art.1 quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n.26).

1.1. Stante che il comune può procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta, della maggiore imposta e delle sanzioni entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia, ovvero, per gli anni in cui queste non devono essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento, al 31 dicembre 2004, risultano scaduti i termini relativi alle annualità d'imposta 2001 e precedenti. Il rinvio al 31 dicembre 2005 è, quindi connesso agli anni 2000 e 2001 (anch'esso scadente il 31 dicembre 2004), fermo restando la scadenza del termine 31 dicembre 2005 per l'annualità d'imposta 2002.

1.2. In presenza di dichiarazioni e denunce infedeli, incomplete o inesatte, il comune può procedere alla notifica dell'avviso di accertamento entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui sono state presentate. Il rinvio al 31 dicembre 2005 è, quindi, connesso alle dichiarazioni e denunce relative al 2000, presentate nell'anno 2001, scadente il 31 dicembre 2004, fermo restando la scadenza del termine 31 dicembre 2005 per le denunce e dichiarazioni 2001, presentate nell'anno 2002.

1.3. In presenza di dichiarazioni e denunce omesse, il comune può procedere alla notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbero dovuto essere presentate. Il rinvio al 31 dicembre 2005, quindi, per la fattispecie non ha effetti.

2. I comuni richiedono agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio la revisione del classamento

catastale delle unità immobiliari private site in microzone del territorio comunale per le quali il valore medio di mercato si discosta in modo significativo dal valore catastale utilizzato per l'Ici. (art.1, c.335, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite dall'art.1 del provvedimento direttoriale dell'Agenzia del territorio 16 febbraio 2005. (in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

3. In presenza di unità immobiliari private non dichiarate in catasto o di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, i comuni richiedono ai titolari di diritti reali sugli immobili la presentazione di atti di aggiornamento. (art.1, c.336, legge 30 dicembre 2004, n.311).

3.1. La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio.

3.2. In caso di inadempienza dei soggetti privati interessati entro 90 giorni dalla notificazione, l'agenzia del territorio provvede all'iscrizione in catasto dell'immobile o alla verifica del classamento, notificando al comune le risultanze del classamento e la relativa rendita.

3.3. Gli oneri per il servizio reso dall'agenzia del territorio sono a carico dei soggetti interessati inadempienti, nei confronti dei quali si applicano, altresì, le sanzioni amministrative da un minimo di 258 a un massimo di 2066 euro.

3.4. Con provvedimento direttoriale dell'agenzia del territorio 16 febbraio 2005 sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione della disciplina. (in G.U. n.40 del 18 febbraio 2005).

3.5. Le rendite catastali attribuite producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data dell'omessa presentazione della denuncia catastale indicata nella richiesta notificata dal comune o, in assenza della indicazione della data, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta. (art.1, c.337).

Tariffe e prezzi pubblici

1. Ferme restando le competenze degli organi comunali e provinciali previste dalle disposizioni vigenti in ordine alle delibere su tariffe e prezzi pubblici e di approvazione del bilancio, l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio. (art. 54, c. 1, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56).

1.1. I comuni possono prevedere agevolazioni tariffarie per i servizi pubblici locali e deliberare tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali in favore delle famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili. (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265).

2. Per l'anno 2005, il termine è differito al 31 marzo 2005.

(art.53, c. 16, legge 23 dicembre 2000, n.388, , nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; D.L. 30 dicembre 2004, n.314, convertito dalla legge 1 marzo 2005, n.26).

3. La modifica di tariffe e prezzi pubblici può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi a servizi stessi.

(art.54, c.1 bis, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, aggiunto dall'art.54, c.1, lett. a, legge 23 dicembre 2000, n.388).

3.1. L'incremento delle tariffe in corso d'esercizio non ha effetto retroattivo.

SPESE

Studio o ricerca e consulenza

1. Per tutte le amministrazioni pubbliche, ivi compresi le regioni, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la spesa annua per affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza esterna negli anni 2005, 2006 e 2007 non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004.

(art.1, c.11, legge 30 dicembre 2004, n.311; deliberazione Corte dei conti, sezioni riunite, 15 febbraio 2005, n.6).

1.1. Gli affidamenti conferiti al di fuori dei limiti di spesa costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale

2. Per gli enti locali, escluso quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, gli affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione devono essere adeguatamente motivati, con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, e sono possibili soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari.

(art.1, c.11 e 42, legge 30 dicembre 2004, n.311).

2.1. Gli atti di affidamento devono essere corredati da una relazione valutativa dell'organo di revisione e devono essere trasmessi alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo.

2.2. Gli affidamenti conferiti in mancanza dei presupposti legittimanti costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

2.3. Non sono soggetti ai vincoli di cui al presente punto gli incarichi di progettazione di opere pubbliche.

MUTUI

Certificazione

**1. Con D.M. 14 febbraio 2005 è stato approvato il certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2004, a valere sulle quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti.
(art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n.85).**

1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile del servizio, deve essere trasmessa alle prefetture competenti per territorio entro il termine perentorio del 31 marzo 2005 e non deve comprendere i mutui concessi dalla Cassa dd.pp., dall'Inpdap e dall'Istituto per il credito sportivo.

Cassa dd.pp.

1. Con circolare 27 gennaio 2005, n.1255, sono state diramate le istruzioni sulle condizioni generali dei prestiti e sulle nuove importanti innovazioni nella gestione delle attività di finanziamento dell'Istituto.

SERVIZI PUBBLICI

Certificazione dei costi

**1. Con D.M. 23 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli certificativi della copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquedottistico e di quello relativo al servizio di nettezza urbana per il triennio 2003/2005.
(in G.U. n.9 del 13 gennaio 2004).**

**1.1. Sono obbligati alla certificazione gli enti disestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, gli enti strutturalmente deficitari, nonché quelli che alla data di presentazione della certificazione non hanno approvato il rendiconto o non hanno prodotto il certificato sul rendiconto del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce la certificazione medesima.
(art.243, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

**2. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente.
(art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

**2.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale
(art.242, c.2).**

**2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003.
(in G.U. n.188 del 14 agosto 2003).**

2.3. La tabella approvata con il predetto D.M. 10 giugno 2003 costituisce allegato al certificato sul conto del bilancio degli anni 2002 e 2003, permettendo l'individuazione degli enti da considerare deficitari per gli esercizi 2004 e 2005.

3. Il termine perentorio per la trasmissione dei certificati all'ufficio territoriale del governo competente per territorio è fissato al 31 marzo 2005, per la certificazione relativa all'anno 2004, e al 31 marzo 2006, per la certificazione relativa all'anno 2005.

4. La sanzione della perdita dell'1% del contributo ordinario in caso di mancato rispetto dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione è riferita esclusivamente agli enti strutturalmente deficitari.

(art.243, c.5, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

5. Le istruzioni per la compilazione e presentazione della certificazione per la dimostrazione del tasso di copertura 2005 sono quelle fornite dal Ministero dell'interno, direzione centrale finanza locale, con circolare 11 febbraio 2005, F.L. 2/2005.

Digitalizzazione dell'amministrazione

1. Con direttiva 4 gennaio 2005 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, sono dettate le linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione.

(in G.U. n.35 del 12 febbraio 2005).

1.1. Per gli enti locali, la direttiva costituisce contributo alle determinazioni in materia, nel rispetto della loro autonomia amministrativa, e sarà oggetto di successivo atto di indirizzo.

Procedimenti amministrativi

1. Con legge 11 febbraio 2005, n.15, sono state apportate modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme generali sull'azione amministrativa.

(G.U. n.42 del 21 febbraio 2005).

1.1. La relativa disciplina non si applica agli enti locali, che regolano autonomamente le materie di cui alle disposizioni legislative nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

(art.29, c.2, legge 7 agosto 1990, n.241, nel testo sostituito dall'art.19, legge 11 febbraio 2005, n.15).

Trasporto pubblico locale

1. Con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale, sono attribuite risorse per assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007, a decorrere dall'anno 2005.

(art.1, c.2 e 3, D.L. 21 febbraio 2005, n.16).

LAVORI PUBBLICI

Edilizia scolastica

1. Le regioni, a fronte di comprovata esigenza, possono rinviare a non oltre il 30 giugno 2006 la scadenza per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, relativamente alle opere comprese nei rispettivi programmi di intervento.

(art.9, D.L. 9 novembre 2004, n.266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.306; art.4 bis, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2004, n.314, dalla legge di conversione 1 marzo 2005, n.26).

1.1. La nuova scadenza si applica agli edifici scolastici esistenti per i quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili del fuoco, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità.

(art.9, c. 1 ter, D.L. 9 novembre 2004, n.266, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.306).

PUBBLICO IMPIEGO

Incarichi e consulenze esterni - Collaborazioni

Prendendo atto della crescita del fenomeno dell'utilizzo improprio delle collaborazioni e dell'attivazione di contratti non sempre in linea con i principi dell'ordinamento e con quanto più volte dichiarato dalla Corte dei conti, la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, è intervenuta con circolare 15 luglio 2004, n.4. La Corte dei conti, con deliberazione 15 luglio 2005, n.6, delle sezioni riunite, ha fornito linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni dell'art.1, c.11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n.311.

1. Il ricorso a rapporti di collaborazione è consentito solo per prestazioni di elevata professionalità a fronte di particolari esigenze cui non possa sopperirsi con personale in servizio.

1.1. Le esigenze che possono essere fronteggiate con affidamento di incarichi a terzi devono, altresì, essere temporanee, non riguardare compiti che sono o devono essere svolti da dipendenti dell'ente.

1.2. Perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente, è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;**
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;**
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;**
- temporaneità dell'incarico;**

- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

1.3. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

2.1. L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

3. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

4. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si caratterizza per l'essenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

4.1. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

4.2. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione oraria e il relativo controllo delle presenze.

4.3. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

4.4. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

4.5. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4.6. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

5. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la spesa annua per affidamenti di incarichi di studio o di ricerca e quelli di consulenza esterna negli anni 2005, 2006 e 2007 non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004, fatta eccezione per gli incarichi di

progettazione di opere pubbliche.

5.1. Gli atti di affidamento degli incarichi devono recare la certificazione del servizio di ragioneria sul rispetto del limite di spesa, devono essere sottoposti all'esame, per la valutazione della regolarità contabile, finanziaria ed economica, del Collegio dei revisori, e devono essere trasmessi, corredati dalla relazione valutativa dell'organo di revisione, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5.2. Gli incarichi di studio comportano lo svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione, e la conseguenza di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati e le soluzioni proposte.

5.3. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

5.4. Il contenuto degli incarichi di consulenza coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile.

6. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

6.1. Nei casi di superamento dei vincoli e limiti di utilizzo di incarichi di consulenza e collaborazioni esterne, deve ritenersi superato l'errore scusabile e sussistente, invece, la colpa grave.

6.2. L'attribuzione di incarichi di collaborazione al di fuori delle condizioni e delle fattispecie indicate ai punti precedenti, comporta addebito di responsabilità a carico del dirigente o responsabile del servizio che ha adottato o dato il parere per gli aspetti di legittimità sull'atto e, specificatamente:

- la responsabilità per danno erariale;
- la responsabilità amministrativa;
- la responsabilità in sede civile.

7 MAGGIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 luglio, se inviati su supporto cartaceo. (art. 12, c. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'art. 24, c. 1, legge 27 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n. 174/E).

15 MAGGIO

Imposta comunale sugli immobili

- Termine ultimo per l'inoltro al Ministero di Grazia e Giustizia - uffici pubblicazione leggi e decreti - via Aurelia 70, Roma, del modello di richiesta pubblicazione del dispositivo della deliberazione concernente l'aliquota del tributo per il 2005. (art. 58, c. 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, circolare Ministero finanze, 13 febbraio 1998, n. 49/E, e circolare Ministero interno, 25 febbraio 1998, n. F.L. 8/98).

Patto di stabilità interno

- Comunicazione alle province ed ai comuni che hanno presentato domanda di estinzione anticipata dei mutui Cassa dd.pp. con piano finanziario 2005/2009, da parte del Ministero del tesoro, di approvazione del piano medesimo. (art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).
- Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero del tesoro, alla estinzione anticipata dei mutui. (art. 28, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero tesoro 17 febbraio 2000, n. 3).

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

17 MAGGIO

Riscossione tributi

- Termine entro il quale devono pervenire al Consorzio nazionale tra i concessionari le minute dei ruoli da emettere alla data del 15 luglio, se inviati su supporti magnetici.
(art. 12, c. 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n.- 602, nel testo modificato dall'art. 24, c. 1, legge 27 dicembre 1998, n. 448, e circolare Ministero finanze, dipartimento delle entrate, 2 luglio 1998, n. 174/E).

20 MAGGIO

Rendiconto (1)

- Approvazione, da parte della Giunta, della proposta di rendiconto 2004, con allegata relazione di cui all'art. 151, c. 6, D.Lgs. 267/2000.
(art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).

- Trasmissione della proposta di deliberazione del rendiconto 2004 approvata dalla Giunta all'organo di revisione.
(art. 239, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(1) Termine stimato, per pervenire all'approvazione entro il 30 giugno da parte del consiglio.

30 MAGGIO

Compartecipazione Irpef

- Comunicazione al ministro interno, da parte del ministero economia e finanze, dei dati consuntivi 2004 del gettito, per la successiva informazione ai comuni ed i conguagli rispetto all'importo già erogato.
(art.67, c.5, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo sostituito dall'art.25, c.5, lett. b, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.2, c.18, legge 24 dicembre 2003, n.350).

31 MAGGIO

Unioni di comuni e Comunità montane

- Termine entro il quale deve essere annualmente emanato il decreto ministeriale per la certificazione da allegare alla richiesta di contributo erariale da parte di:

- a) unioni di comuni di prima istituzione;
 - b) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
 - c) unioni di comuni di cui sia variato il numero dei servizi;
 - d) comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, in sede di primo conferimento;
 - e) comunità montane per le quali sia variato il numero dei servizi comunali esercitati in forma associata;
 - f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della determinazione triennale del contributo erariale.
- (art. 5, D.M. 1 settembre 2000, n. 318).

Conto annuale e relazione sulla gestione del personale

- Termine per la presentazione alla Corte dei Conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato competente per territorio e, in copia, alla sezione enti locali della Corte dei Conti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - del conto delle spese per il personale sostenute nell'anno precedente, accompagnato da una relazione sui risultati della gestione del personale.

La rilevazione è operata secondo le indicazioni e sui modelli approvati con circolare del Ministero del tesoro. La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti a carico dello Stato e l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile del procedimento.

(art.60, c.2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Trasferimenti statali

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della seconda rata, pari ad 1/3, dei contributi 2005 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

(D.M. 21 febbraio 2002; art.31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

- Erogazione ai comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti della prima rata, pari al 60%, del contributo 2005 a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti.

(D.M. 21 febbraio 2002; art. 31, c.3, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Riassetto normativo

- Presentazione, da parte del governo, di un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo 2006 volto a definire gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni, con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

.....
(art.20, c.1, legge 15 marzo 1997, n.59, nel testo sostituito dall'art.1, c.1, legge 29 luglio 2003, n.223).

Proventi delle concessioni edilizie

- Termine per il versamento della seconda rata degli oneri concessori relative alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia.
(allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.141, dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, e dall'art. 10, D.L. 29 novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n.307).